

**LA DISCIPLINA DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL  
BILANCIO SEPARATO NEI PRINCIPI IAS/IFRS: SOGGETTI  
OBBLIGATI, DEFINIZIONE DELL'AREA E DEI METODI DI  
CONSOLIDAMENTO.**

DI ANTONIO TESSITORE

1. *PREMESSA.*
2. *I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IN  
CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS.*
3. *L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.*
4. *LE METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO.*
5. *IL BILANCIO SEPARATO: CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPA-  
ZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E  
IN SOCIETÀ COLLEGATE.*

MILANO, 14 OTTOBRE 2005

## 1. PREMESSA.

1.1 Oggetto della presente relazione è l'inquadramento della disciplina del bilancio consolidato e del bilancio separato, in conformità ai principi IAS/IFRS. In particolare, i temi trattati riguardano:

- 1) l'identificazione dei soggetti che per obbligo o per libera scelta redigono il bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS (paragrafo 2);
- 2) la delimitazione dell'area di consolidamento e perciò la definizione del "rapporto di controllo" esclusivo o congiunto verso le entità incluse nel consolidamento (paragrafo 3);
- 3) le metodologie utilizzate per il consolidamento delle partecipazioni di controllo esclusivo, di controllo congiunto e delle partecipazioni in società collegate (paragrafo 4);
- 4) la contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio separato (paragrafo 5).

Il bilancio separato, regolamentato dal principio IAS 27, paragrafi 37-42, si differenzia dal bilancio individuale della capogruppo, per la peculiarità dei criteri di valutazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate.

1.2 Le fonti normative di riferimento sono:

- il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, avente per oggetto l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- i principi IAS/IFRS e le relative interpretazioni adottate secondo la procedura indicata dal Regolamento (Ce) n. 1606/2002, articolo 6, paragrafo 2. In particolare si farà riferimento allo IAS 27 "*Bilancio consolidato e separato*"; allo IAS 28 "*Partecipazioni in società collegate*" e allo IAS 31 "*Partecipazioni in joint venture*". Tali

principi vanno interpretati sul fondamento delle *Application Guidance*, delle *Implementation Guidance*, delle *Basis for Conclusions* e di altri documenti emanati dallo IASB.

## **2. I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO CONSOLIDATO IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.**

2.1 La disciplina abilitata ad imporre la redazione del bilancio consolidato o ad esonerare dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, nei termini che saranno successivamente precisati, è quella contenuta nel "*diritto nazionale adottato in attuazione delle direttive contabili che determina se si debba o meno redigere i conti consolidati*"<sup>1</sup>.

In tal senso, il Principio IAS 27 non prescrive ad alcun soggetto di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio separato, ma si limita ad indicare le modalità di preparazione e presentazione del bilancio consolidato e separato; lo IAS 27.1, precisa solo che il Principio "*deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo*".

Da qui nasce il problema del coordinamento tra la normativa nazionale dei bilanci e quella emanata dallo IASB e adottata dalla Comunità Europea.

E' opportuno perciò precisare quale sia il momento di intersezione tra le due normative, cioè il momento a partire dal quale la disciplina di redazione dei bilanci, sia individuali o separati sia consolidati, segue l'uno o l'altro sistema senza interferenze reciproche. Il punto di separazione tra le due normative è segnato dall'identificazione operata in base al sistema normativo composto dal Regolamento

---

<sup>1</sup> In tal senso "*Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati*", Bruxelles, novembre 2003.

comunitario<sup>2</sup> n. 1606/2002 e dalla normativa nazionale di recepimento delle Direttive contabili<sup>3</sup>, in origine il D. Lgs. 127/1991 e successive modificazioni e, per quel che riguarda l'adozione dei principi contabili internazionali, il D. Lgs. n. 38/2005.

Il combinato disposto delle norme contenute in queste fonti consente di identificare in modo puntuale (LUCIDO N. 1) i soggetti che, per obbligo imposto dalla normativa nazionale o per scelta consentita dalla stessa, adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la preparazione e pubblicazione dei bilanci finora redatti in base alla normativa nazionale ancorata alle Direttive CEE.

2.2 A partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato o che possono farlo per libera scelta autorizzata, in sintesi, sono le seguenti (LUCIDO N. 2):

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nei Paesi dell'Unione Europea;
- le società non quotate, ad eccezione di quelle di dimensioni minori (ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.), appartenenti alle seguenti categorie:
  - le società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
  - le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società finanziarie iscritte all'albo dell'art. 107 TUB;
  - le società di assicurazioni;

---

<sup>2</sup> Il Regolamento è un atto giuridico di portata generale, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'art. 4 del Regolamento (Ce) n. 1606/2002 prescrive che «... per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro consolidati conformemente ai principi contabili internazionali ...».

<sup>3</sup> La Direttiva è uno strumento legislativo di coordinamento finalizzato al riavvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune. A differenza del Regolamento, la Direttiva non possiede efficacia normativa diretta, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta al risultato da raggiungere, fermo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. In altri termini la direttiva, per divenire efficace, necessita di un atto legislativo di recepimento da parte di ciascun Paese membro dell'Unione Europea.

- altri enti finanziari indicati nel D. Lgs. 38/05, art. 2 lettere e) - f) - g).

La disciplina nazionale prevede due casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

1. le imprese al vertice di gruppi di modeste dimensioni, ai sensi del D. Lgs. 127/91, art. 27, comma 1;
2. le imprese sottocapogruppo, in presenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 127/91, art. 27, commi 3-4-5.

Poiché il momento di intersezione con i principi contabili internazionali si realizza quando sorge l'obbligo, in virtù del Regolamento (Ce) 1606/2002 e del D. Lgs. 38/2005, o per libera scelta autorizzata dal medesimo Decreto Legislativo, l'unico caso di esonero resta quello delle imprese sottocapogruppo (caso 2), che i principi contabili IAS/IFRS regolamentano in termini alquanto diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale.

L'opzione di esonero, nella previsione del principio IAS 27.10, è soggetta a quattro condizioni (LUCIDO N. 3):

- a) gli eventuali azionisti terzi, informati del fatto che la controllante non redige il bilancio consolidato, non oppongono alcuna obiezione;
- b) gli strumenti finanziari [di capitale o di debito] non sono quotati in un mercato regolamentato (compresi i mercati ristretti o quelli locali o regionali);
- c) la controllante non ha depositato il proprio bilancio, né ha avviato alcun processo di deposito, presso una Commissione per la Borsa Valori o altro simile organismo, al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;

d) la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia redige il bilancio consolidato in conformità ai principi IAS/IFRS.

La sottocapogruppo che fruisce dell'esenzione deve indicare nel proprio "*bilancio separato*" (IAS 27.41) (LUCIDO N. 4):

a) il fatto che:

- il bilancio è un bilancio separato;
- si è optato per l'esenzione dal consolidamento;
- la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha redatto il bilancio consolidato in conformità ai principi IAS/IFRS;
- l'indirizzo presso il quale è disponibile il bilancio consolidato;

b) l'elenco delle partecipazioni di rilievo nelle entità a controllo esclusivo o congiunto con altri soggetti, nelle entità collegate, specificando la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduta e, se diversa, la percentuale di voti esercitabili in assemblea;

c) la descrizione del criterio di valutazione delle partecipazioni elencate nel precedente punto b).

L'esonero previsto dai principi IAS/IFRS dal redigere il bilancio consolidato non produce alcuna carenza informativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo in quanto l'esistenza del bilancio consolidato presentato dalla capogruppo o dalla controllante principale o da altra controllante intermedia della controllante, congiuntamente al bilancio separato, presentato dalla sottocapogruppo, offre agli investitori un quadro informativo sufficientemente articolato ed esaustivo sulle condizioni economiche,

finanziarie e patrimoniali del gruppo costituito dalla controllante e dalle controllate.

### 3. L'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

3.1 A differenza della normativa nazionale che prevede un'articolata casistica di società o entità da escludere obbligatoriamente o in via facoltativa dal consolidamento, lo IAS 27.12 afferma categoricamente che

*“ Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante(\*) .*

(\*) Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, deve essere contabilizzata in conformità con tale Principio” .

L'inserimento o l'esclusione di un'impresa nell'area di consolidamento dipende perciò solo dalla condizione di esistenza o meno del **rapporto di controllo**.

La chiara ed inequivocabile definizione dei contenuti del “potere di controllo” rileva sia ai fini dell'inclusione di un'entità o impresa nell'area di consolidamento sia per escludere da tale area un'entità non più controllata dalla capogruppo.

3.2 Lo IAS 27.4 qualifica il **controllo** *“il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici delle sue attività”*.

La nozione di controllo resta così qualificata dai seguenti elementi:

- a) l'**ambito** in cui si manifesta l'esercizio del controllo, che si estrinseca nel potere di definire le politiche finanziarie e gestionali dell'entità partecipata;
- b) il **fine** cui il controllo tende, cioè poter disporre dei benefici economici ritraibili dall'attività svolta dall'entità partecipata.

L'apprezzamento di tali elementi, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, deve avere riscontro nel quadro complessivo delle relazioni intercorrenti tra la controllante e la controllata e non solo da circostanze di esclusiva natura giuridica.

Al riguardo, il principio IAS 27.13, comma 1, (LUCIDO N. 5) statuisce che si presume esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

L'esistenza di un potere di controllo legato al possesso di partecipazioni di maggioranza è, tuttavia, una "*presunzione relativa*" in quanto, da un lato, è possibile che, in casi eccezionali, il possesso della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea non costituisce una situazione di controllo, dall'altro, è possibile riscontrare una situazione di controllo (IAS 27.13, comma 2) anche quando la capogruppo, pur possedendo in assemblea la metà o una quota minore di voti:

- a) ha il controllo di più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità, in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) ha il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo; o



d) ha il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo.

Il dibattito in corso ha sostanzialmente portato ad identificare tesi differenti che, in linea di massima, si collocano all'interno di un intervallo circoscritto da due posizioni–limite:

- ad un estremo, la tesi di coloro che sostengono che i principi IAS/IFRS accolgono a tutti gli effetti la nozione di *controllo di fatto*, quale piena espressione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma; in base a tale tesi, sussiste un rapporto di controllo ogniqualvolta il soggetto investitore detenga *di fatto* il controllo dell'entità partecipata, a prescindere dalla “struttura giuridica” della relazione;
- all'estremo opposto, la tesi di coloro che sostengono che i principi IAS/IFRS sottendono (solo) la nozione di *controllo di diritto*, in base alla quale il potere di controllo, seppur individuato con riguardo alla sostanza economica del rapporto, impone comunque la presenza di “*meccanismi giuridici*” in grado di proteggerne l'esercizio di fronte al possibile intervento di terzi volto a circoscriverne gli effetti. In altri termini, il controllo deve sempre risultare “giuridicamente difendibile”.

Alla luce dell'incertezza che pervade l'esito del dibattito, la prassi operativa si è mossa in modo non allineato<sup>4</sup>. Il nodo potrà essere sciolto a titolo definitivo solo qualora lo IASB o l'Unione europea (in

---

<sup>4</sup> È noto a tutti, a titolo esemplificativo, il caso Eni S.p.A. che, in ossequio all'impostazione più formale e “garantista”, ha de-consolidato Saipem S.p.A. dal bilancio del Gruppo Eni; ciò in quanto la società è stata giudicata “non controllata” ancorché, di fatto, essa risulti sottoposta all'influenza dominante della Capogruppo.

quanto preposta ad omologare i principi IAS/IFRS) riterranno opportuno assumere una posizione ufficiale sulla questione; per quanto noto a chi scrive, i suddetti organismi saranno a breve ufficialmente sollecitati in tal senso. Ad oggi, peraltro, è necessario convivere con l'incertezza che domina la materia. Stante tale incertezza, e in attesa dell'auspicato pronunciamento ufficiale, in questo scritto si ritiene opportuno adottare un approccio prudente, assumendo a riferimento la posizione più restrittiva sopra richiamata, che fa leva sulla necessaria predisposizione di "meccanismi giuridici di protezione" del rapporto di controllo.

Le circostanze indicate dallo IAS 27.13, comma 2, vengono ora brevemente commentate.

Circostanza (a): «il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori».

La circostanza si manifesta tipicamente nel caso di "patti di sindacato" che consentono, tramite *accordi con altri soci* (ad esempio, volti ad assegnare diritti di usufrutto sulle azioni), di acquisire la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto in assemblea. In tale fattispecie il soggetto investitore, detenendo la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, dispone del potere di determinare le linee di governo della partecipata, senza che quel potere possa essere giuridicamente compromesso da altri investitori.

Circostanza (b): «il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore assume il potere di determinare gli indirizzi di governo della controllata in virtù di un *contratto* o di una *clausola statutaria*.

Anche in questa circostanza, il controllo è radicato in un “accordo giuridico” che mette il soggetto investitore al riparo dalla possibilità che quel controllo possa essere messo a rischio dall’azione di terzi.

Circostanza (c): «il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore detiene il potere di nominare o di revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o anche di altro organo di gestione (ad esempio, il comitato esecutivo) se il governo dell’entità compete a tale organo. La circostanza, ad esempio, evoca il caso di un accordo parasociale che riserva ad un solo soggetto investitore il potere di nominare la maggioranza degli amministratori in carica.

Circostanza (d): «il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore detiene il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nel consiglio di amministrazione, o anche in altro organo di gestione (ad esempio, il comitato esecutivo) se il governo dell’entità compete a tale organo. La circostanza fa sostanzialmente riferimento al cosiddetto *casting vote* che consente di disciplinare le situazioni di stallo decisionale a favore di uno dei soggetti investitori, e ciò in ragione del “doppio voto” assegnato ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione (di solito, il Presidente).

L'esposizione che precede merita una precisazione finale con riguardo agli accordi sottoscritti tra soci. È infatti opportuno segnalare che la valenza giuridica di un accordo tra soci è più debole là dove i contenuti dell'accordo non sono trascritti in statuto; in altri termini, l'accordo regola i rapporti tra i soci ma non disciplina il funzionamento della società che, al riguardo, non ha sottoscritto alcun impegno; l'accordo parasociale, invece, acquisisce piena valenza giuridica anche nei confronti della società se risulta trascritto nello statuto.

- 3.3 Le condizioni dalle quali dipende il controllo di altre entità economiche vanno estese anche all'esistenza dei diritti di voto potenziali derivanti, secondo le previsioni contenute nello IAS 27.14, dal possesso di warrant azionari, opzioni di acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale convertibili in azioni ordinarie e altri strumenti simili cui si connette la potenziale acquisizione di diritto di voto effettivamente esercitabili. I diritti di voto potenziali vengono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di controllare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità solo se essi sono esercitabili o convertibili "*correntemente*", cioè in qualsiasi momento (secondo il metodo americano) e non, invece, solo a partire da una determinata data futura o al verificarsi di un evento futuro (metodo europeo).

Tale ultima affermazione sancisce una regola generale di ampia portata. Tuttavia, essa trova eccezione in una circostanza ben definita, sancita al paragrafo IG 5 della *Implementation Guidance*<sup>5</sup> dello IAS 27: i diritti di voto potenziali che, seppur non esercitabili alla

---

<sup>5</sup> Le *Implementation Guidance* non hanno forza di legge in Europa giacché non sono state omologate e pubblicate in GUUE. Nondimeno esse: i) non possono essere trascurate dal redattore del bilancio nella misura in cui sono, per definizione, "coerenti" rispetto al principio che interpretano (che, invece, è norma di legge); ii) in ogni caso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (che è norma di legge) impone di dar conto degli effetti di una pattuizione che assegna al detentore del diritto di voto potenziale i benefici tipici del proprietario.

data di bilancio, comportano l'effetto di attribuire al soggetto che li detiene, sin da subito, i benefici tipici del proprietario della partecipazione (incrementi di valore, dividendi, ecc.), impongono di considerare la partecipazione come se fosse già acquisita, con contropartita il debito verso il cedente<sup>6</sup>.

Di norma, una società può godere dei benefici tipici del proprietario quando le pattuizioni sottostanti ai diritti potenziali detenuti sono di tipo “*non genuino*”, prevedendo prezzi di esercizio delle opzioni possedute che consentono ad una delle parti, seppur in assenza della titolarità della partecipazione, di appropriarsi dei frutti di cui è solito godere il titolare della stessa (LUCIDO N. 6).

L'eccezione è poi sostanzialmente ribadita al paragrafo IG 7 della *Implementation Guidance* dello IAS 39, ove si afferma che i diritti di voto potenziali che danno accesso ai benefici tipici del proprietario “sfuggono” alle prescrizioni dello IAS 39 relative alla valutazione degli strumenti derivati, e ciò proprio in quanto essi portano a considerare la partecipazione come se fosse già acquisita, alla stregua di un *asset* detenuto in proprietà, ed iscritta a bilancio contestualmente al debito verso il cedente.

Due esempi possono aiutare a chiarire i concetti esposti nel presente paragrafo.

Regola generale: controllo associato alla presenza di una opzione esercitabile.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 1” detiene il 20% delle azioni della “Società 2” e detiene una opzione *call* che attribuisce il diritto di acquistare il restante 80% delle azioni della “Società 2”.

---

<sup>6</sup> Recita il paragrafo IG 5 della *Implementation Guidance* dello IAS 27 (la sottolineatura è di chi scrive): «In some circumstances an entity has, in substance, a present ownership as a result of a transaction that gives it access to the economic benefits associated with an ownership interest».

L'opzione *call* è già “maturata”<sup>7</sup> e, quindi, può essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Lo *strike price* è pari al valore corrente delle azioni alla data di esercizio dell'opzione.

Ciò premesso, la “Società 1” detiene il diritto incondizionato – fatto salvo il pagamento di un prezzo “genuino” (il *fair value* alla data di acquisto) – di estromettere gli altri azionisti della “Società 2”. Di conseguenza, la “Società 1” controlla la “Società 2”, pur senza detenere, alla data di redazione del bilancio, la maggioranza dei diritti di voto. Peraltro, la “Società 1” deve consolidare la “Società 2” solo sulla base delle azioni già detenute alla data di redazione del bilancio, a prescindere dalle azioni sottese all'opzione; quest'ultima deve essere valutata autonomamente a *fair value*.

Eccezione: controllo associato alla presenza di una opzione non esercitabile.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 3” e la “Società 4” detengono, ciascuna, il 50% delle azioni della “Società 5”. Inoltre, la “Società 3” detiene una opzione *call* che le attribuisce il diritto di acquistare la totalità delle azioni detenute dalla “Società 4”. L'opzione *call* non è ancora “maturata” e, quindi, non può essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Lo *strike price* è pari al valore corrente delle azioni alla data in cui l'opzione *call* è stata assegnata<sup>8</sup>.

Ciò premesso, la pattuizione è tale da attribuire alla “Società 3” i benefici economici tipici del proprietario poiché essa è in grado, sin da subito, di “fare propri”, in ragione di un prezzo di esercizio ancorato alla data in cui l'opzione *call* è stata assegnata, tutti gli accrescimenti

---

<sup>7</sup> Una opzione è “maturata” (*vested*) quando risultano soddisfatte le condizioni che ne vincolano l'esercizio; in altri termini, una opzione maturata può essere esercitata.

<sup>8</sup> Nella prassi, di norma, il meccanismo di determinazione dello *strike price* è più articolato e dà conto di altri fattori (ad esempio, i dividendi distribuiti successivamente all'assegnazione dell'opzione).

di valore della “Società 5”. Di conseguenza, la “Società 3” controlla la “Società 5”, e ciò a prescindere dal fatto che l’opzione non possa ancora essere esercitata alla data di redazione del bilancio. Diversamente dal caso precedente, la “Società 3” deve consolidare la “Società 5” anche in relazione alla quota di azioni non posseduta alla data di redazione del bilancio; di conseguenza, al fine di evitare un “*double counting*”, l’opzione *call* non deve essere valutata.

- 3.4 Oltre alle entità assoggettate al “controllo” della capogruppo, sono incluse nell’area di consolidamento anche le Società a Destinazione Specifica (SDS), dette “società veicolo”, che possono assumere diverse forme giuridiche (società di capitali, società di persone, società di fatto) (Sic – 12.1).

Il controllo può originare (SIC – 12.9) dalla predeterminazione delle attività delle SDS (operante con “autopilota”), anche nei casi in cui *“un’impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L’applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione contestuale di tutti i fattori rilevanti”*.

- 3.5 Sono incluse nell’area di consolidamento anche le entità verso le quali la partecipante detiene il controllo congiuntamente ad altri soggetti. Precisa lo IAS 31.3 che il *“controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto)»*.

Alla luce di questa definizione, i caratteri che qualificano la nozione di controllo congiunto riguardano i seguenti tre profili.

- 1) L'*accordo contrattuale* tra i partecipanti; si tratta di una condizione necessaria per individuare una situazione di controllo congiunto (IAS 31.9, comma 2); l'accordo tra le parti può manifestarsi in modi diversi: può essere formalizzato nell'atto costitutivo o nello statuto, può concretizzarsi in un contratto "parasociale" o può risultare dai verbali delle riunioni tra i partecipanti (IAS 31.10, comma 1).
- 2) La *natura delle decisioni* riservate congiuntamente ai partecipanti; di nuovo, si tratta di una condizione necessaria: in seguito all'accordo contrattuale, ciascuna parte deve poter assumere, insieme alle altre, il potere di *indirizzare il governo* della società partecipata.
- 3) Il *grado di condivisione* delle decisioni assunte; al fine di puntualizzare quanto esposto al punto precedente, lo IAS 31.11 precisa che la fattispecie del controllo congiunto si configura solo quando, in seguito all'accordo contrattuale, nessuna parte può, da sola, determinare la direzione strategica della società partecipata; Il rapporto di controllo congiunto postula quindi che la formulazione delle linee strategiche della partecipata avvenga con il consenso unanime dei soci, in assenza del quale si ricade nella fattispecie del controllo oppure del collegamento.

3.6 Non rientrano di per sé nell'area di consolidamento le società collegate. Tuttavia, le partecipazioni in società collegate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto (Principio IAS 28), che è un modo sintetico di esprimere i valori consolidati. Di esse, pertanto, è opportuno fare un breve accenno.

La nozione di collegamento è disciplinata dallo IAS 28 in via residuale rispetto a quella di controllo e di controllo congiunto: una società è



collegata quando «*non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto*» (IAS 28.2, punto 1).

Ciò premesso, la fattispecie del collegamento sussiste quando il soggetto investitore detiene il potere di esercitare una “*influenza notevole*” sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza tuttavia disporre del controllo o del controllo congiunto (IAS 28.2, punto 7).

Lo IAS 28 introduce inoltre una presunzione relativa, volta a qualificare il limite minimo di interessenza – 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata – al di sopra del quale si presume sussista il collegamento (IAS 28.6, comma 1 e 2).

Lo IAS 28 indica inoltre le *circostanze* in grado di connotare una situazione di influenza notevole. Secondo le disposizioni del paragrafo 7, l’esistenza di un’influenza notevole è «*solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze*:

- (a) *la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;*
- (b) *la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;*
- (c) *il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;*
- (d) *l’interscambio di personale dirigente; o*
- (e) *la fornitura di informazioni tecniche essenziali».*

Si tratta di precise circostanze che segnalano il potere della partecipante di influire in misura significativa sulla definizione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, seppure in assenza dei caratteri del controllo esclusivo e di quelli del controllo congiunto.

3.7 Si osserva infine che le entità controllate permangono nell'area di consolidamento fino a quando la controllante *“perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali”* delle entità *“al fine di ottenere i benefici”* della loro attività (IAS 27.21).

Le stesse difficoltà interpretative esistenti per valutare le situazioni dubbie di esistenza o meno del controllo sussistono anche in sede di valutazione delle situazioni nelle quali appare dubbia la cessazione del controllo. L'esistenza di situazioni non sempre facili da valutare, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del potere di controllo, non inficia la linearità dell'orientamento dei principi contabili internazionali secondo cui l'area di consolidamento è costituita da *“tutte le controllate della controllante”* senza alcuna eccezione.

#### **4. LE METODOLOGIE DI CONSOLIDAMENTO.**

4.1 Per favorire una più immediata comprensione delle scelte operate dai principi IAS/IFRS riguardo ai metodi di consolidamento delle partecipazioni detenute dalla controllante che redige il bilancio consolidato, può essere utile richiamare le diverse soluzioni di consolidamento dei valori patrimoniali (attività, passività, patrimonio netto) e reddituali (ricavi e costi) accolte nei Principi IAS 27 e IFRS 3.

Il LUCIDO N. 7 presenta quattro diverse soluzioni di consolidamento dei valori patrimoniali della capogruppo (M) e della controllata (F); tali soluzioni prospettano situazioni patrimoniali caratterizzate da valori di attività, passività e patrimonio netto consolidati di diverso ammontare:

1. il metodo integrale di rivalutazione è riconducibile alla cosiddetta *“teoria della capogruppo modificata”*;
2. il metodo integrale con rivalutazione parziale è riconducibile alla *“teoria della capogruppo”*;

3. il metodo di integrazione proporzionale è riconducibile alla “*teoria della proprietà*”;
4. il metodo della “*equivalenza*” commisura il valore della partecipazione alla quota corrispondente di patrimonio netto della società partecipata.

I primi tre metodi realizzano un consolidamento analitico, il quarto un consolidamento sintetico.

#### 4.2 L'ipotesi formulata nel grafico prevede che:

- la Società madre (M) detenga una partecipazione nella controllata (F) pari al 60% del capitale sociale di (F);
- i valori delle aree di attività, passività e patrimonio netto sia di (M) sia di (F) non riflettano operazioni di interscambio tra le due società o, se si vuole, i valori rappresentati siano già al netto delle rettifiche attinenti alle operazioni infragruppo;
- le soluzioni 1, 2 e 3 siano costruite eliminando, da un lato, il valore della partecipazione di (M) in (F) e la corrispondente quota di patrimonio netto di (F), dall'altro, sommando i valori delle attività e passività di (M) con quelle di (F), queste ultime ri-valutate secondo le diverse ipotesi formulate rispettivamente nelle soluzioni 1, 2 e 3;
- l'eccedenza del costo della partecipazione nella società (F), rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto di (F), sia attribuibile al maggior fair value delle attività e passività di (F) rispetto ai valori contabili ante acquisizione del controllo;
- la soluzione 4 prevede, invece, l'adeguamento del valore della partecipazione in (F) detenuta da (M) alla quota corrispondente del patrimonio netto di (F).

I principi contabili internazionali, nel regolamentare le procedure di consolidamento, non fanno riferimento esplicito ad alcuna delle teorie

prospettate, ma nel prescrivere le modalità tecniche di consolidamento delle partecipazioni di controllo, esclusivo o congiunto, adottano – in ambiti distinti – le soluzioni tecniche di consolidamento sintetizzate nel LUCIDO N. 7.

La normativa nazionale sul bilancio consolidato utilizza, nella procedura di consolidamento, le **soluzioni 2 - 3 - 4**; mentre i principi contabili internazionali adottano congiuntamente, sebbene in ambiti differenti, le **soluzioni 1 - 3 - 4**.

4.3 Lo IAS 27.22 prescrive che, nella redazione del bilancio consolidato

*“l’entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi”,* previa eliminazione del *“valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo”*.

E’ questa la soluzione 1 del LUCIDO N. 7.

Il trattamento delle partecipazioni in entità a controllo congiunto è regolamentato dal Principio IAS 31. Il paragrafo 30 prevede che il partecipante debba rilevare la propria partecipazione in entità a controllo congiunto adottando, come trattamento *“preferito”*, il **consolidamento proporzionale** e, come metodo alternativo consentito, il **metodo del patrimonio netto** descritto nel paragrafo 38.

E’ questa la soluzione 3 del LUCIDO N. 7.

Nel caso si adotti il consolidamento proporzionale, lo IAS 31.30 prevede l’utilizzazione di due schemi alternativi descritti nello IAS 31.34:

- a) secondo una prima modalità, la quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto viene sommata con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce;
- b) secondo una diversa modalità, le voci relative alla quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità economica a controllo congiunto vengono tenute distinte dalle voci del proprio bilancio.

L'identificazione separata delle voci interessate dal consolidamento proporzionale è preferibile a motivo della diversa qualità di controllo esercitato dal partecipante, rispetto alle entità controllate in via esclusiva.

Entrambi gli schemi di rilevazione conducono evidentemente ad un identico valore di risultato economico e di patrimonio netto consolidati.

Il trattamento contabile alternativo (IAS 31.38), prevede la valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto; tale metodo, pur offrendo una diversa rappresentazione contabile dei valori, lascia inalterate le risultanze contabili, sia reddituali sia patrimoniali.

Le partecipazioni in società collegate devono essere valutate con il **metodo del patrimonio netto** che si configura come un consolidamento sintetico. E' questa la soluzione 4 del LUCIDO N. 7.

Le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate tra le attività non correnti e trovano evidenza in una voce specifica; parimenti nel conto economico gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione delle partecipazioni a patrimonio netto vengono evidenziati in specifiche voci.

- 4.4 Una categoria residuale è formata da partecipazioni e titoli azionari che non consentono di esercitare né un'influenza dominante né un'influenza notevole sulle partecipate.

I principi IAS/IFRS trattano la categoria residuale delle altre partecipazioni e titoli come “*strumenti finanziari*” disciplinati dagli IAS 32 e 39.

## **5. IL BILANCIO SEPARATO: CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE.**

5.1 Il bilancio separato (IAS 27.4), pur essendo il bilancio di una singola impresa, si differenzia dal bilancio individuale sia sotto un profilo soggettivo, cioè del soggetto che lo redige, sia per le modalità di rappresentazione delle partecipazioni detenute in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate. I due profili sono strettamente collegati ed entrambi qualificano il bilancio separato.

Sotto l'aspetto soggettivo (LUCIDO N. 8) il bilancio separato è redatto:

- a) da una società controllante che già redige il bilancio consolidato o da una controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto predisposto e presentato dalla capogruppo o da altra controllante principale o da qualsiasi controllante intermedia della controllante (IAS 27.8);
- b) da una società partecipante in entità a controllo congiunto, che già redige il bilancio consolidato con il metodo proporzionale o valuta le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 31.5) ovvero da una società partecipante in entità a controllo congiunto esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato o di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 31.6), in quanto il bilancio consolidato è predisposto e presentato da una controllante di livello superiore;
- c) da una società partecipante in una società collegata che valuta le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 28.4) ovvero da una società partecipante in una società collegata esonerata

dall'obbligo di valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (IAS 28.5), in quanto il bilancio consolidato è predisposto e presentato da una controllante di livello superiore.

Riguardo al profilo valutativo, le partecipazioni di qualunque specie, (in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate), sono valutate con criterio diverso dal metodo del patrimonio netto, in quanto le informazioni desumibili dai conti consolidati, con consolidamento analitico o sintetico, sono già disponibili nei bilanci predisposti e pubblicati dallo stesso soggetto o da controllanti di livello superiore.

In sede di redazione del bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, non classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 (LUCIDO N. 9), devono essere valutate (IAS 27.37):

- al **costo**, o
- in **conformità allo IAS 39**.

A ciascuna categoria di partecipazioni deve essere applicato lo stesso criterio di valutazione.

Le partecipazioni di qualunque specie, classificate come possedute per la vendita<sup>9</sup>, devono essere valutate **al minore tra il valore contabile e il fair value, al netto dei costi di vendita** (IFRS 5.1 lett. a)).

- 5.2 Nella redazione del bilancio individuale le partecipazioni in entità a controllo congiunto e le partecipazioni in società collegate devono essere valutate con il **metodo del patrimonio netto** (in tal senso, IAS 31.38 e IAS 28.13).

---

<sup>9</sup> Un'attività per essere classificata per la vendita deve soddisfare i requisiti indicati ai paragrafi 6-12 dell'IFRS 5 – *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*.

5.3 In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (LUCIDO N. 10), il soggetto che redige il bilancio separato deve decidere se valutare le partecipazioni in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate con il metodo del costo o in conformità allo IAS 39.

In ogni caso le partecipazioni classificate come possedute per la vendita devono essere valutate al minore tra il valore contabile e il fair value, al netto dei costi di vendita (IFRS 5).

Nel caso la scelta del criterio di valutazione delle partecipazioni fosse il "costo", occorre specificare se, nel bilancio individuale o civilistico alla data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'impresa ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti principi contabili, le partecipazioni della stessa specie sono state valutate con il metodo del costo o con il metodo del patrimonio netto.

Se l'impresa anche nel passato ha adottato il metodo del costo, eventuali differenze di valore potrebbero essere originate dalle rivalutazioni delle partecipazioni consentite da leggi speciali.

L'eliminazione della parte di rivalutazione presente nel valore contabile alla data di transizione dovrebbe essere effettuata in contropartita della voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze originate dalla transizione agli IAS.

Se invece le partecipazioni fossero valutate con il metodo del patrimonio netto, occorre ripristinare il valore di costo originario delle partecipazioni, al netto di eventuali svalutazioni per perdite di valore. In questa ipotesi la differenza di valore rispetto al valore di iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2003 dovrà essere imputata alla voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze originate dalla transizione agli IAS.



Anche in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS, il soggetto che redige il bilancio separato non può adottare, all'interno di una stessa specie, l'uno o l'altro metodo di valutazione: alcune partecipazioni al costo e altre in conformità allo IAS 39,.

Nel bilancio individuale le partecipazioni in entità a controllo congiunto e le partecipazioni in società collegate sono valutate in base al **metodo del patrimonio netto**.

- 5.4 In conclusione, il bilancio separato fornisce ai terzi informazioni diverse e complementari rispetto a quelle trasmesse dal bilancio consolidato o dal bilancio individuale presentato dalle società che possiedono partecipazioni in imprese collegate e che non sono controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti che a loro volta redigono il bilancio consolidato.

Quando una società presenta il bilancio separato significa che, relativamente a quella entità o gruppo, è già disponibile un bilancio con le informazioni tipiche di un bilancio consolidato (integrazione globale o proporzionale dei valori patrimoniali e reddituali oppure valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto).

Il bilancio separato fornisce un diverso set di informazioni rispetto a quelle contenute in un bilancio consolidato, analitico o sintetico. L'investimento effettuato da una partecipante al capitale di rischio di altre entità economiche è valutato in base al criterio del costo o al fair value e il conto economico dà evidenza dei proventi e oneri connessi alle partecipazioni di diversa specie: in società controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate.

Nel sistema dei principi IAS/IFRS e delle relative interpretazioni, il bilancio consolidato resta il principale documento di informazione economico-finanziaria relativo all'economia e alle performance del

gruppo; mentre il bilancio separato trasmette le informazioni sugli investimenti diretti nel capitale di rischio di altre entità economiche, informazioni queste rilevanti e complementari a quelle contenute nel bilancio consolidato.

# Ambito di applicazione dei principi IAS/IFRS secondo il Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005

I.

## Obbligo dal 2005

- A) **Bilancio consolidato** di:
- società quotate
  - società non quotate:
    1. società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
    2. banche italiane
    3. società di assicurazioni
    4. altri enti finanziari “vigilati”

## Obbligo dal 2006

- B) **Bilancio individuale** di società di cui al pt. A) - tranne n. 3. -  
**(facoltà per il 2005)**
- C) **Bilancio individuale** di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

II.

## Esclusione

- D) **Bilancio di imprese minori** (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.)
- E) **Bilancio individuale** di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (*fino ad ulteriore coordinamento*)

III.

## Facoltà dal 2005

- F) **Bilancio consolidato** di società non quotate
- G) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. A)
- H) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. F)

## Facoltà da un esercizio successivo al 2005 (da indicare con D.M.)

- I) **Bilancio individuale** di società non quotate

**Redazione del bilancio consolidato IAS/IFRS  
in base al combinato  
Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e D. Lgs. n. 38/2005**

**Obbligo dal 2005**

- Società quotate
- Società non quotate:
  - società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
  - banche italiane
  - società di assicurazioni
  - altri enti finanziari “vigilati”

**Facoltà dal 2005**

- Società non quotate
  - ad eccezione delle società non quotate di dimensioni minori (ai sensi dell’art. 2435 - *bis* C.C.)

## **CASO DI ESONERO** **IAS 27 (par. 10)**

**Controllante interamente o parzialmente posseduta da  
*altra entità* che redige il bilancio consolidato**

***condizioni***

- a)** Gli eventuali azionisti terzi siano informati e non si oppongano.
- b)** Gli strumenti finanziari [di capitale e di debito] non siano quotati in un mercato regolamentato.
- c)** La controllante non abbia depositato, (né abbia in corso un processo di deposito), il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori, al fine di emettere strumenti finanziari sui mercati regolamentati.
- d)** La capogruppo o controllante intermedia rediga il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS.

***vincoli da rispettare***  
**IAS 27 (par. 41)**

**La controllante deve indicare nel proprio bilancio separato:**

- a)** che il bilancio presentato è un bilancio separato - l'esercizio dell'opzione di esenzione - la ragione sociale, la sede legale della "controllante" che ha presentato il consolidato secondo i Principi IAS/IFRS - l'indirizzo dove è disponibile tale bilancio consolidato;
- b)** l'elenco delle partecipazioni di rilievo nelle entità controllate, esclusivamente o congiuntamente ad altri, nelle società collegate, specificando: la ragione sociale, la sede legale, la percentuale di capitale posseduta - se differente - la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;
- c)** l'indicazione del criterio di valutazione delle partecipazioni elencate nel punto b).

# NOZIONE DI CONTROLLO

## IAS 27 (par. 13)

### ☐ **Controllo di diritto**

*Si presume vi sia controllo quando la capogruppo possiede direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, tranne casi eccezionali nei quali la maggioranza non costituisce controllo;*

### ☐ **Controllo di fatto**

*Si presume vi sia controllo quando la controllante pur non avendo la maggioranza assoluta dei voti:*

- a) controlla più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- c) ha il potere di nomina o revoca della maggioranza dei componenti il consiglio o altro organo di governo o
- d) ha il potere di indirizzare la maggioranza di voti in tali organi.

***La capogruppo deve presentare il bilancio consolidato ed includere tutte le controllate estere e nazionali.***

# Opzioni call e detenzione del controllo: le fattispecie rilevanti

*Opzione “maturata”  
(esercitabile)*

***Dimensione  
tempo***

<b>I</b>  Controllo	<b>III</b>  Controllo
<b>II</b>  Assenza di controllo	<b>IV</b>  Controllo

*Opzione “non maturata”  
(non esercitabile)*

*Genuino*


***Dimensione  
prezzo***

*Non genuino*



# ALTERNATIVE DI CONSOLIDAMENTO – partecipazione di (M) in (F): 60%


## Bilanci individuali di (M) ed (F)



### Teoria della capogruppo modificata

#### Soluzione 1


*Metodo Integrale di rivalutazione*



### Teoria della capogruppo

#### Soluzione 2


*Metodo Integrale con rivalutazione "parziale"*



### Teoria della proprietà

#### Soluzione 3

*Metodo Proporzionale*



#### Soluzione 4

*Metodo del Patrimonio Netto*



\* Maggiore valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto di Figlia. Tale differenza è riconducibile al maggior valore corrente rispetto al valore contabile delle attività di Figlia all'epoca dell'acquisizione.

# BILANCIO SEPARATO


## □ *Profilo soggettivo*

### *Redatto da:*

- ➔ *società controllante che*
  - già redige il bilancio consolidato
  - 
  - è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato
  
- ➔ *società partecipante in entità a controllo congiunto che*
  - già redige il bilancio consolidato
  - valuta le partecipazioni a patrimonio netto
  - 
  - è esonerata da tale obbligo
  
- ➔ *società partecipante in società collegata che*
  - valuta le partecipazioni a patrimonio netto
  - 
  - è esonerata da tale obbligo perché controllata da entità che redige il bilancio consolidato

□ **Principio generale di valutazione delle partecipazioni in società controllate, entità a controllo congiunto e società collegate**

➔ **criteri specifici di valutazione\***



metodo del costo

in conformità allo IAS 39

\* **Le partecipazioni “classificate come possedute per la vendita” sono valutate al**



**minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di vendita**

# PRIMA ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS

## ➔ *Opzione di scelta del criterio di valutazione*



*\* Sistemazione delle eventuali differenze di valore che emergono rispetto alle valutazioni al 31 dicembre 2003*



*con imputazione a Patrimonio Netto, congiuntamente a tutte le altre differenze originate dalla transizione agli IAS*